

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1422

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COSTAMAGNA, BORTOLANI, QUARENghi VITTORIA,
TRABUCCHI, GOTTARDO, ZOPPI, BAMBI, CARUSO IGNA-
ZIO, AIARDI, MORO PAOLO, CAVIGLIASSO PAOLA,
SAVINO, PRESUTTI, ORSINI GIANFRANCO, TESINI
ARISTIDE, CITARISTI, MARABINI**

Presentata il 5 maggio 1977

**Esenzione dalla sovrattassa per i motori *diesel* montati
su furgoni ad uso promiscuo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intesa a modificare il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691 (articolo 8) convertito in legge il 30 novembre 1976 intende rispondere all'esigenza urgente di provvedere a regolare con criteri oggettivamente validi l'applicazione della suddetta legge nei riguardi dei mezzi di trasporto impiegati per lavoro. Quanto già da noi sostenuto in seguito alla risposta negativa del Governo a questo quesito, purtroppo si sta avverando in modo inequivocabile con danni e ripercussioni gravissime per il mondo del lavoro.

Vorremmo aggiungere che questa nostra proposta di legge tende ad eliminare le pericolose discriminazioni sociali a cui l'attuale legge sottopone le categorie interessate. Riteniamo conveniente sottolineare ancora una volta come sia inopportuno considerare fiscalmente « vetture di lusso » dei furgoni e dei carri doppi cabinati ed imporre agli stessi una sovrattassa pari a quella delle vetture ad uso privato. Chiamamente questi veicoli vengono impiegati per il trasporto strumentale dei dipendenti

e delle merci proprie delle imprese a cui appartengono e quindi se ne deduce quanto sia, particolarmente in questo periodo di congiuntura poco favorevole, improprio colpire così duramente questi lavoratori appartenenti per lo più ad imprese artigiane.

Abbiamo voluto, in questa nostra proposta di modifica tenere conto di quanto sostenuto dal Governo in risposta alle nostre interrogazioni e cioè di regolamentare l'applicazione di questa legge evitando delle disparità di trattamento nell'ambito di veicoli del medesimo tipo.

Ci permettiamo di sottolineare che proprio l'attuale legge concede dei privilegi sperequativi che mortificano l'attività di coloro che usano questi mezzi per lavoro. Basti pensare all'esenzione da questa tassa degli stessi veicoli, ma « ad uso campeggio » che sono considerati inoltre a tutti gli effetti quali autocarri ed alla riduzione del 50 per cento della tassa di circolazione per « i fuoristrada di lusso ». È evidente che se si agevolano dei veicoli impiegati esclusivamente per diporto, analogo trattamento deve essere perlomeno adottato per

dei veicoli di lavoro. Questi ultimi, con questa proposta di legge, vengono riconosciuti in modo inequivocabile come tali senza possibilità da parte di veicoli adibiti ad altro uso di eludere la legge attualmente in vigore.

Inoltre viene salvaguardato il diritto al lavoro di queste imprese e dei loro dipendenti senza danneggiare l'erario in quanto questi veicoli, pur esentati dalla sovrattassa *diesel*, sono soggetti alla tassa di circolazione quali vetture e non quali autocarri. A questo riguardo aggiungiamo che solo negli ultimi due mesi circa il 20 per cento dei possessori dei mezzi in questione hanno provveduto alla trasformazione del veicolo in autocarro con una perdita secca per l'erario di lire 65.695 annue per veicolo (oltre il superbollo) senza considerare le gravi conseguenze di carattere sociale derivanti dalla forzata rinuncia al trasporto dei dipendenti di queste imprese.

Pretestuoso è inoltre il fatto di considerare questi mezzi « fiscalmente favoriti »

rispetto a quelli a benzina: tale raffronto se può essere valido per le vetture non può essere applicato a questi veicoli di lavoro in quanto questi autotrasportatori, per motivi di competitività legati anche alle specifiche caratteristiche di impiego di questi furgoni e carri doppi cabinati, devono utilizzare dei mezzi con motore *diesel*.

Se viceversa un raffronto si vuole fare, questo si deve riferire allo stesso identico veicolo finestrato con la sola differenza della possibilità o no di trasportare i dipendenti.

L'attuale legge concreta una ingiustificabile disparità tra i suddetti autoveicoli ed impone per quello ad uso promiscuo una tassa di circolazione annua di lire 329.695 in più.

Tale differenziazione, nei casi previsti da questa proposta di legge, è anomala perché il trasporto delle persone e strumentale è da considerare, agli effetti pratici, allo stesso modo del trasporto merci.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, è aggiunto il seguente comma:

« Sono esentati dalla sovrattassa tutti i furgoni e doppi cabinati ad uso promiscuo di proprietà di imprese con portata netta superiore a sei quintali e muniti della relativa licenza trasporto merci ».